

N. 01332/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 553 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Societa' Te.Ma. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Mitolo, con domicilio eletto presso la stessa in Torino, corso V. Emanuele II, 170;

contro

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Piacentini, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso Galileo Ferraris, 43;

nei confronti di

Ltec S.r.l., P.S.P. S.p.A. non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della nota 9933/CFP3/Prov. Imm. del 3/3/2010 con cui il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla ricorrente che la Commissione Aggiudicatrice della C.C.I.A.A. di Torino ha disposto la sua esclusione dalla gara di appalto per l'affidamento delle opere di modifica della centrale di

Palazzo Affari di Torino;

del verbale di gara datato 26/2/2010, con cui la Commissione Aggiudicatrice ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla citata gara d'appalto e di ogni altro verbale e/o atto che abbia disposto l'esclusione della società ricorrente;

dei verbali di gara datati 26/2/2010 e 13/4/2010 con cui la Commissione ha disposto l'aggiudicazione provvisoria in favore della società I.TEC. Srl, nonché della nota prot. 16977/CFP3/Prov. Imm. del 13/4/2010;

del Capitolato speciale di Appalto, allegato al bando di gara;

nonché per l'annullamento dei motivi aggiunti del 21 luglio 2010,

del provvedimento prot. n. 28148/CFP3-Prov. Imm. del 16.6.2010, con cui la CCIAA ha disposto l'aggiudicazione definitiva della società ITEC SRL (importo dell'offerta ⁹⁰/₉₀ 463.221,93);

di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o comunque consequenziale;

nonché per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 120, comma 5 e 74 cod. proc. amm.;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in epigrafe è impugnata l'esclusione della ricorrente, per anomalia della sua offerta, dalla gara d'appalto per l'affidamento delle opere di modifica della centrale frigorifera di Palazzo

Affari della Camera di Commercio di Torino, nonché, con i motivi aggiunti depositati il 21.7.2010, l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata ITEC s.r.l;

Rilevato che l'Amministrazione, con nota del 23.07.2010 (doc. 4 ricorrente) ha esplicitato e partecipato alla concorrente, odierna ricorrente, i profili di criticità e problematicità della sua offerta, individuando già tre rilevanti macrofattori (costo orario per singolo lavoratore; numero di ore da impiegare per l'esecuzione dell'appalto; esiguità dell'utile), ragion per cui risultano rispettati i principi di analiticità delle richieste di chiarimenti e di corrispondenza tra aspetti di criticità dell'offerta palesati in sede di richiesta di chiarimenti e motivi posti a base del provvedimento di esclusione per anomalia, principi indagati nel recente precedente della Sezione di cui a TAR Piemonte, Sez. I, 19.04.2010, n. 1951;

ritenuto che non rilevi il segmento procedimentale del sub procedimento di verifica, in contraddittorio, dell'anomalia dell'offerta, nel quale vengano in ipotesi evidenziati e resi noti all'impresa i predetti profili di problematicità della proposta contrattuale, qualora i medesimi siano già stati esplicitati, come nella specie, nelle varie richieste scritte di chiarimenti ed integrazioni, ancorché nel segmento terminale del sub procedimento di scrutinio dell'anomalia, i divisati profili non siano riemersi e resi oggetto di ulteriore contraddittorio oltre a quello cartolare in precedenza sfogato;

reputato che le contestazioni in punto di quantificazione e determinazione del numero delle ore necessarie, secondo le stime progettuali - ed in aderenza a specifica successiva valutazione del progettista, versata in atti, appositamente interpellato al riguardo - ad una corretta esecuzione dell'appalto, intersecano profili di merito o di discrezionalità tecnica, sindacabili da questo giudice, per pacifica giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2009 n. 2384), solo in costanza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, nella specie non ravvisabili;

rilevato, infatti, sul punto, che, come emerge dal verbale del 26.2.2010 impugnato (doc. 25 produzione CCIAA) recante l'esclusione della ricorrente, il progettista, appositamente interpellato ha affermato che "risulterebbe verosimile una riduzione di tali tempi nella misura massima del 12-15% nell'ipotesi che durante l'esecuzione dei lavori non intervenga alcun impedimento di qualsiasi natura"

considerato che, fermo restando il principio giurisprudenziale al lume del quale non è predicabile l'individuazione di una rigida soglia di utile al di sotto della quale un'offerta possa valutarsi incongrua (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.4.2009, n. 2384; Cons. Stato, Sez. V, 5 ottobre 2005 n. 5315), la percentuale dello 0,50% che caratterizza la proposta della deducente, equivale ad un valore assoluto di circa soli € 2,200 al lordo del prelievo fiscale, e appare configurare un'offerta sostanzialmente in perdita, specie in virtù dell'acclarata differenza in difetto del costo della manodopera, pari ad € 5.000 – cifra non contestata da rappresentante della ricorrente nell'audizione procedimentale del 18.12.2009 – differenza che, di fatto, erode anche il predetto esiguo margine di utile, violandosi, conseguentemente, il principio di remuneratività dell'offerta, enunciato nel noto precedente della Sezione, peraltro impropriamente invocato da parte ricorrente, di cui a T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9.09.2008, n. 1887 e ribadito in termini di effettiva remuneratività da T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16.11.2009, n. 2553;

osservato, quanto ai motivi aggiunti, che non è esatto che l'offerta della ITEC s.r.l. sia stata giudicata congrua nonostante abbia offerto di eseguire l'appalto in un numero di ore inferiore a quello proposto dalla ricorrente (circa 3.000 contro i 4550 proposti dalla Tema s.r.l.) e che quindi, in sostanza, la deducente sia stata esclusa solo a motivo dell'esiguità del monte ore dichiarato, in quanto, come risulta dal citato verbale del 26.2.2010 (doc. 25 produzione CCIAA), la sua esclusione è stata

determinata anche per i seguenti ulteriori fattori: 1) poiché la commissione “ha rilevato un costo orario medio superiore rispetto a quello utilizzato dalla stessa per formulare l’offerta” che la ricorrente non è stata in grado di giustificare; 2) poiché la TE.MA. s.r.l. non ha dimostrato la congruità dell’offerta rispetto al costo del lavoro, nonostante la documentazione prodotta e l’audizione del 18.12.2009; 3) poiché “l’utile atteso dall’impresa è infatti pari, in valore assoluto, ad Euro 2.200 circa, al lordo delle imposte: tenuto conto del valore totale dell’appalto e dei lavori da eseguire, è sufficiente che si verifichi un qualsiasi inconveniente, anche piccolo, durante l’esecuzione, perché si rappresenti una perdita”;

rilevato, invece, che l’offerta presentata dalla controinteressata, oltre a rappresentare sin dalla sua presentazione una notevole quantità di analisi dei prezzi dei materiali e della manodopera, è stata anche integrata con nota assunta protocollo in data 31.7.2009 (doc. 22 produzione della ricorrente), con la quale l’impresa giustifica che il costo orario medio per la manodopera edile è stato desunto dai prezzi rilevati dalla Commissione regionale prezzi per il Piemonte del Ministero Infrastrutture e trasporti, mentre quello per gli operai del settore impiantistico è stato dedotto dalla tabella Assisital, tabelle tutte allegate alla suddetta nota;

considerato, inoltre, che la Commissione ha ulteriormente approfondito lo scrutinio di congruità dell’offerta della controinteressata, interpellando al riguardo un consulente del lavoro, che, con nota del 16.3.2010 (doc. 32 produzione CCIAA) corredata di numerose tabelle, ha confermato “che l’analisi del costo della manodopera esposto nell’offerta della società ITEC s.r.l., evidenzia la corrispondenza a criteri di coerenza con il bando di gara e in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento” e che, “in particolare, il costo orario utilizzato per la determinazione dell’incidenza complessiva della manodopera è stato desunto da: 1. costo della manodopera utilizzata per le opere

impiantistiche: tabella Assital (Associazione nazionale costruttori di impianti; 2. costo della manodopera per le opere edili: tabelle rilevate dalla Commissione regionale prezzi per il Piemonte del Ministero Infrastrutture e Trasporti”, aggiungendo altresì che “la Itec s.r.l. nell’elaborare l’offerta, ha pienamente utilizzato entrambe le tariffe, senza presentare considerazioni rispetto a particolari situazioni proprie, che potrebbero contribuire ad abbassare il costo orario elaborato a livello collettivo”;

rammentato che mentre l’inosservanza delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro non determina di per sé sola, causa di esclusione per anomalia (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 26.2.2011, n. 214), costituendone un importante indice che deve consentire alle imprese di esporre le proprie giustificazioni in merito, la piena aderenza a siffatte tabelle consente di approdare automaticamente ad un giudizio di congruità, senza che siano necessari ulteriori approfondimenti, là dove siffatto ulteriore approfondimento si era reso necessario con riguardo all’offerta della ricorrente, che non aveva determinato il costo del lavoro sulla base delle tabelle predette e poiché aveva esposto in sede di scrutinio di anomalia un costo orario superiore rispetto a quello formulato in sede di offerta;

ritenuto, pertanto che il sindacato svolto dall’Amministrazione in sede di valutazione della congruità dell’offerta della controinteressata non si presti a censure, essendo risultato completo ed esaustivo, non obliterandosi il principio secondo il quale solo il giudizio negativo di anomalia richiede uno spessore motivazionale particolarmente ampio mentre quello positivo di congruità “non abbisogna di una motivazione analitica, essendo sufficiente anche un rinvio alle argomentazioni e giustificazioni della parte che ha formulato l’offerta sottoposta a verifica con esito positivo” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.4.2009, n. 2384; Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2004 n. 1080);

valutati, sulla scorta delle considerazioni finora svolte, infondati sia il

ricorso principale e la correlativa domanda risarcitoria che i motivi aggiunti;
ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e sono liquidati in
dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge unitamente alla domanda risarcitoria.

Condanna la ricorrente a pagare all'Amministrazione le spese di lite che
liquida in complessive € 2.000 oltre accessori.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre
2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)